

Pieve di Soligo, 12/08/2021

Informativa n. 14

OGGETTO: Disposizioni in riferimento al “green pass” ed al suo controllo.

La presente per segnalare che in data 10/08/2021, il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la circolare n. 15350/117/2/1 (che si allega), che riepiloga le procedure, a carico dei cosiddetti "verificatori", per il controllo del “green pass” (certificazione verde Covid 19) e del documento di riconoscimento del cliente che accede ai locali.

Ricordiamo che l’art. 3 del D.L. 105/2021 del 23/07/2021, ha indicato quali siano le attività per l’accesso alle quali è obbligatorio il possesso del “green pass”:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso¹;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

Il DPCM del 17/06/2021 ha definito quali siano i soggetti che rientrano nella figura del cosiddetto "verificatore" del green pass, ovvero colui che deve richiedere l’esibizione del green pass da parte della persona che accede ai locali, tra i quali vi sono:

- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

¹ la nuova circolare ribadisce che la certificazione verde non è richiesta per i servizi in questione (svolti da bar e ristoranti) erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo comunque pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale

La circolare pubblicata dal Ministero dell'Interno, che commenta l'obbligo di verifica del green pass (certificazione verde) da parte dei "verificatori", specifica che:

- va in ogni caso effettuata obbligatoriamente la verifica del green pass e della sua validità (mediante l'applicazione informatica "VerificaC19");
- la verifica dell'identità (con richiesta di esibizione di un documento di identità) della persona in possesso della certificazione verde, ha invece natura discrezionale² ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della stessa; tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

La circolare informa inoltre che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore (cliente), sempre che non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

² il verificatore potrà chiedere, a sua discrezione, l'esibizione del documento di identità se riscontra una incongruenza fra i dati identificativi presenti nel green pass e l'evidenza della persona che ha di fronte